



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00967/2026

Decisione n. 75
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente

Giuseppe Musacchio - Relatore

Virgilio D'Antonio

Marcello de Luca Tamajo

Angelo Maietta - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **10/2026**, presentato, in data 11 febbraio 2026, dal sig. **[omissis]**, rappresentato da [omissis] e [omissis], quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale, in giudizio rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Sprovieri e Manuela Celi,

nei confronti

della **Federazione Motociclistica Italiana (FMI)**, rappresentata e difesa dagli avv.it Ernesto Russo e Matteo Benciolini,

del sig. **[omissis]**, non costituitosi in giudizio,

avverso

la decisione n. 4/2025 della Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, della Federazione Motociclistica Italiana (FMI), depositata in data 12 gennaio 2026, con la quale è stato respinto l'appello proposto nell'interesse dell'odierno ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 20/2025 del 16 ottobre 2025, che ha respinto l'istanza proposta, ex art. 77 R.d.G., dai sigg. [omissis] e [omissis], nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [omissis], in relazione alla regolarità dell'ultima gara del Campionato Italiano Minitrial del 28 settembre 2025.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 21 aprile 2026, i difensori della parte ricorrente - sig. [omissis], rappresentato dai sigg. [omissis] e [omissis], esercenti la responsabilità genitoriale - avv.ti Manuela Celi e Federico Bertorello, quest'ultimo giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Michele Sprovieri; l'avv. Ernesto Russo, per la resistente FMI, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Musacchio.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso dell'11 febbraio 2026, il sig. [omissis], rappresentato dai sigg. [omissis] e [omissis], esercenti la responsabilità genitoriale, ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l'annullamento della decisione n. 4/2025 della Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, della Federazione Motociclistica Italiana, depositata in data 12 gennaio 2026, con la quale è stato respinto l'appello proposto nell'interesse dell'odierno ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 20/25 del 16 ottobre 2025, che a sua volta ha respinto l'istanza, ex art. 77 R.d.G. FMI, in relazione alla regolarità dell'ultima gara del Campionato Italiano Minitrial del 28 settembre 2025.

Il Minitrial è uno sport motociclistico in cui i piloti (di giovanissima età) si confrontano sulla tecnica di guida anziché sulla velocità: la competizione consiste nell'affrontare alcune zone controllate

(cioè brevi tratti delimitati da fettucce ricchi di ostacoli naturali come sassi, radici, curve, etc.) cercando di riportare meno penalità possibili. Costituisce penalità l'appoggio dei piedi a terra, il mancato superamento degli ostacoli, ovvero la caduta. Il "Percorso di Gara" è composto da più "aree chiuse" denominate "Zone Controllate" e dal tragitto che da una Zona Controllata conduce il Pilota a quella successiva. Questi spostamenti da una Zona ad un'altra possono avvenire anche su strade aperte al pubblico. Per il Campionato Italiano Minitrial il percorso si sviluppa, a differenza delle competizioni di Trial per "adulti", all'interno di un c.d. "parco chiuso" in quanto i giovani Piloti (cat. Minitrial C – età minima 9 anni) non possono evidentemente circolare su strade aperte al pubblico. Le Zone Controllate costituiscono il fulcro tecnico della competizione: si tratta di porzioni delimitate del percorso, all'interno delle quali sono collocati ostacoli naturali o artificiali (quali rocce, tronchi, salite o passaggi stretti), che il Pilota deve affrontare mantenendo l'equilibrio senza appoggiare i piedi a terra, pena l'attribuzione di penalità. Ogni Zona Controllata è delimitata da un ingresso e da un'uscita, contrassegnati mediante appositi segnali ben visibili. All'interno della zona, la prestazione del Pilota è costantemente osservata da appositi ausiliari degli ufficiali di gara (c.d. "Addetti Zona"), ai quali spetta il compito di rilevare eventuali errori e attribuire le relative penalità secondo le regole di gara. All'esterno della Zona Controllata, il regolamento prevede una distinta area esterna denominata "Zona di Osservazione", delimitata da un nastro differenziato rispetto a quello utilizzato per la zona di gara. Tale area ha funzione di sicurezza e di separazione, impedendo interferenze esterne e garantendo il corretto svolgimento delle attività da parte degli ufficiali. Il Pilota, terminata una Zona Controllata, si trasferisce a quella successiva e così via, andando a completare il Percorso di Gara. I piloti sono perlopiù accompagnati da un "minder" (figura che presenta notevoli analogie con il navigatore nel rally), cioè un accompagnatore (che i genitori spesso scelgono tra piloti di esperienza o allenatori) che ha un ruolo fondamentale (specie con i piloti più giovani e inesperti): ispeziona con loro le zone (cosa possibile solo il giorno precedente la gara), discutendo con il pilota su come affrontare le difficoltà della zona; durante la gara, poi, ricorda al pilota tutte le decisioni prese nel corso dell'ispezione e, seguendo il pilota mentre affronta la zona lo "guida" a voce, esattamente come un navigatore nel rally.

1.1 Fatta tale doverosa premessa, la vicenda trae origine dai fatti occorsi in data 27 settembre 2025, la sera precedente all'ultima gara del Campionato Italiano Minitrial, cat. C, disputatasi a Fiumalbo, in ordine alla condotta asseritamente tenuta dal resistente, [omissis], e dal suo minder, sig. [omissis]. La competizione vedeva contrapposti, tra gli altri, i due Piloti minorenni, [omissis], assistito dal padre [omissis], e [omissis], assistito da [omissis], i quali si contendevano il Campionato nell'ultima prova stagionale. Per tale ultimo appuntamento il time-table ufficiale prevedeva l'inizio delle Operazioni Preliminari (consistono in una serie di verifiche amministrative

e tecniche svolte dai Commissari di gara, tra cui: il controllo della regolarità dell'iscrizione, la corretta attribuzione della classe di appartenenza, la verifica del possesso di licenza o tessera federale valida, l'accertamento dell'idoneità sanitaria del Pilota, nonché, ove previsto, la verifica tecnica e la punzonatura dei motocicli.) alle ore 10:00 di sabato 27 settembre, individuando, con specifico riferimento alla categoria Minitrial, una fascia oraria dedicata alle verifiche amministrative compresa tra le ore 13:30 e le ore 16:00. Quanto alla visita delle Zone Controllate (attività espressamente consentita ai Piloti prima dell'inizio della gara che consente ai concorrenti di esaminare direttamente, a piedi, gli ostacoli presenti all'interno delle zone – quali rocce, tronchi, salti, pendenze e passaggi obbligati – al fine di valutarne con precisione l'altezza, la conformazione e il grado di difficoltà), la medesima programmazione stabiliva, sempre per il Minitrial, un intervallo temporale compreso tra le ore 11:00 e le ore 17:00.

Considerati gli orari del time-table, [omissis], padre del Pilota [omissis], rappresentava a [omissis], Coordinatore FMI del Comitato Trial, l'impossibilità, per ragioni lavorative, di arrivare a Fiumalbo entro il termine previsto per l'espletamento delle Operazioni Preliminari per il figlio, fissato – come detto - dal programma ufficiale dalle ore 13:30 alle 16:00 del sabato. Veniva, pertanto, richiesta la possibilità di effettuare tali operazioni amministrative nella mattinata successiva perché sarebbero giunti solo nella serata di sabato. [omissis], in linea con prassi già seguite in precedenti analoghe occasioni, e sebbene l'istanza non fosse stata ritualmente avanza, la accoglieva autorizzando il [omissis] allo svolgimento delle Operazioni Preliminari nella mattinata della domenica, ai sensi dell'art. 7, co. 1, Titolo IV, Regolamento Trial 2025, che, appunto, prevede “la possibilità di effettuare le Operazioni Preliminari il giorno della gara” per i “Piloti che ne abbiano fatto una specifica richiesta”.

Intorno alle ore 19:00 di sabato, [omissis], padre e minder del ricorrente, dalla strada (che fungeva da collegamento tra diverse Zone Controllate) documentava mediante ripresa video la presenza del pilota [omissis] e del relativo minder [omissis] intenti a muoversi in un'area “prossima” alla Zona Controllata n. 5.

1.2. A seguito della gara, [omissis], per il tramite dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, proponeva istanza al Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento di Giustizia FMI (proc. n. 19/2025 GSN FMI), deducendo che il pilota [omissis], accompagnato dal proprio minder [omissis], aveva effettuato un accesso irregolare alle zone di gara nella serata del 27 settembre 2025, in orario successivo a quello previsto per la visita delle “Zone Controllate” e, comunque, in violazione della disciplina regolamentare.

Il Giudice Sportivo Nazionale, con decisione n. 20/25 del 16 ottobre 2025, rigettava la richiesta di applicazione della sanzione dell'esclusione dalla classifica di gara ex art. 28, lett. h), del

Regolamento Trial 2025, così statuendo: "[...] *Dalla lettura del rapporto di gara risulta che vi è stato solo un tentativo di presentare reclamo dal pilota [omissis] dopo la gara, alle 15.17 del giorno 28.09.25, come riportato nel suddetto rapporto:*" Ore 14.35 esposizione della classifica finale di ogni categoria. Alle 15.17 il pilota [omissis], ha cercato di presentare reclamo ma la Giuria gli ha comunicato che erano trascorsi più di 30 minuti dall'orario di pubblicazione delle classifiche, come previsto dall'art. 30, comma 2, punto c del R.M.M., e quindi non è stato accettato. L'intero episodio è stato registrato nel verbale di giuria redatto al termine della manifestazione." [...] *Dalla lettura delle dichiarazioni contenute nell'istanza di [omissis] e dalla memoria difensiva della controparte [omissis], rappresentati entrambi dai propri genitori, emerge una non corrispondenza dei fatti, oltre ad una situazione di pregressa conflittualità tra gli entourage dei due piloti; proprio per questo non si ritiene che si possa tenere conto di tali elementi dichiarativi ai fini del decidere. L'elemento di elevata acredine manifestata nell'atto non rende le sole dichiarazioni dei proponenti utilizzabili ai fini della decisione. L'elemento principale, se non unico, resta il video allegato alla istanza presentata dal [omissis]. L'analisi attenta delle immagini contenute nello stesso sono del tutto prive di riconoscimenti certi con riferimento: alla compiuta identificazione dei due soggetti ripresi, al luogo preciso in cui questi si aggirano, al giorno di realizzazione delle immagini. [...] La prova video è assolutamente ammessa, ma in questo caso non ha la forza probatoria necessaria ai fini di una corretta identificazione del [omissis] come soggetto ripreso nel video. Inoltre nel video manca ogni riferimento utile al fine della identificazione del luogo in cui è stato realizzato (rectius geolocalizzazione), anche con riferimento alla data di realizzazione non vi sono elementi certi di riscontro. Tale analisi della prova video, in assenza di atti ufficiali, che abbiano natura fidefacenti che confermino, o quantomeno, esplichino ciò che è ripreso nel video, è del tutto inidonea a fondare una decisione di accoglimento delle richieste avanzate dall'istante. Si ricorda che l'art. 77 RdG impone al proponente l'onere della prova attraverso l'indicazione degli eventuali mezzi di prova da offrire a sostegno delle proprie ragioni. In ordine alla ammissibilità dell'istanza ex art. 77 RdG espressa nell'atto stesso dal proponente, il GSN ritiene che sia stata presentata nei termini previsti e pertanto ammissibile, e quindi non ritiene di doversi pronunciare relativamente alla richiesta di remissione in termini avanzata. In ordine alla richiesta di prova testimoniale sui fatti oggetto del presente procedimento riportata nell'istanza, il GSN ritiene che i testi indicati siano superflui e non probanti ai fini del decidere atteso il ruolo rivestito (pilota minore e genitori), e con riferimento a [omissis], componente la Giuria di gara con il ruolo di verificatore tecnico minitrial, non rilevante non avendo redatto atti ufficiali utili per la decisione. Per quanto concerne la richiesta di valutazione in ordine al comportamento degli ufficiali di gara questo GSN non ritiene che tale valutazione sia attinente ai fatti di giudizio e in ogni caso non rientra nella materia di competenza*

assegnata dal RdG esprimere valutazioni in assenza di richieste sul punto nelle doglianze dell'istanza".

1.3. *Proposto rituale reclamo, la Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello FMI, disponeva un supplemento istruttorio ammettendo l'audizione del teste [omissis] (Coordinatore Minitrial) e richiedendo chiarimenti agli Uffici Federali circa le autorizzazioni in deroga concesse al [omissis] per l'effettuazione delle Operazioni Preliminari.*

La Corte, con la decisione quivi impugnata, rigettava l'impugnazione, così motivando: "Quanto alla richiesta di applicazione della sanzione, ex art. 28, lett. h), Regolamento Trial 2025, in combinato disposto con l'art. 4, commi 4 e 5, titolo III del medesimo Regolamento, per come anche richiamato ai sensi del titolo IV, specifico per il Minitrial, dell'esclusione dalla classifica del pilota [omissis], la stessa non può essere accolta.

In primis, infatti, il presupposto dell'esclusione dalla classifica di gara viene individuato dall'art. 28, lett. h), del Regolamento Trial 2025 solo per la presenza del pilota sul percorso prima della manifestazione, la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Regolamento Manifestazioni Motociclistiche FMI 2025, nonché in un'ottica di interpretazione letterale, si considera iniziata in coincidenza con l'orario di inizio delle O.P.

Nel caso di specie, invece, pur già gravando l'incerta collocazione temporale dei video prodotti, è lo stesso appellante [omissis] che deduce la presenza del [omissis] "all'orario delle 19:03 del 27/09/2025" ed ovvero quando le O.P. (e, quindi, anche la "manifestazione" nel suo complesso) erano già iniziate, essendo le stesse iniziate, come confermano sia la time table che i rapporti di gara, alle ore 10:00 dello stesso giorno; ne consegue, quindi, che la fattispecie di cui all'art. 28, lett. h), del Regolamento Trial 2025 non risulta integrata per mancanza del presupposto della presenza del pilota "sul" percorso e "nelle" zona di gara in un momento antecedente all'inizio della manifestazione, peraltro in regime di autorizzazione ad personam.

Ad ogni buon conto, assunta la vicenda dal punto di vista temporale ed anche volendo ritenere provata la presenza del pilota [omissis] e del minder [omissis] nell'area ripresa dalle immagini video nell'esatto momento dedotto dal reclamante, non può dirsi con certezza che gli stessi si trovassero, effettivamente, "sul" percorso e "nelle" zone controllate, come invece espressamente richiesto dalla norma, aparendo più realisticamente all'esterno degli stessi, seppur in strettissima vicinanza ed evidente prossimità.

In secundis, dato atto dell'esistenza dell'intervenuta autorizzazione in deroga, sulla cui opportunità ed "ampiezza" questa Corte non è stata chiamata ad esprimersi, in favore del pilota [omissis] all'effettuazione posticipata delle O.P. ne deriva la non sanzionabilità della condotta nella lamentata fattispecie escludente per la sola presenza del pilota [omissis] in prossimità dell'area di

gara nella serata del 27/09/2025 ed in un momento, per quanto non temporalmente certo, ma individuato proprio in base alle indicazioni dell'appellante, che parrebbe, comunque, da individuarsi all'interno della cornice temporale concessagli, considerando che l'intervenuta deroga ha fatalmente alterato l'ordinaria successione delle attività pre-gara, tuttavia non prevedendo una nuova calendarizzazione ad hoc, ma adottando una formulazione che ha, conseguentemente, ascrivito ampia ed eccezionale facoltà al pilota, nel cui merito, come già espresso, la Corte non può esercitare il proprio sindacato.

Milita ulteriormente in senso rafforzativo il dato per cui sia il contenuto che l'estensione di tale facoltà non risultino comunque compiutamente definiti dalla dichiarazione del Coordinatore del Comitato Trial recuperata in sede istruttoria, né dalla norma ivi richiamata (art. 7, n. 1, titolo IV, Regolamento Trial, specifico per Minitrial, la quale peraltro risulta essere stata applicata ad una gara di Format A, qual è appunto l'evento di Fiumalbo, nonostante sia riservata alle sole gare di Format B), così come che il richiamato art. 4, commi 4 e 5, Titolo III, Regolamento Trial 2025, rimane soggetto alle medesime limitazioni applicative già delineate con riferimento all'art. 28 dello stesso Regolamento Trial quale "normativa relativa alle penalità" evocata dall'art. 8 del Titolo IV, specifico per Minitrial.

In ogni caso, ritiene comunque questa Corte che la citata norma sanzionatoria, per quanto interessata da una auspicabile formulazione perfettibile, vada comunque considerata specifica per fatti e comportamenti propri della sola fase di gara in senso stretto, con la conseguenza che il riferimento di cui alla lett. h) della norma alla "presenza sul percorso e nelle zona controllata prima dell'inizio della manifestazione" deve ragionevolmente interpretarsi, come peraltro fanno credibilmente supporre anche le altre violazioni presenti nel medesimo articolo, quale stazionamento non autorizzato del pilota a prova di gara in corso o comunque nella sua immediatezza.

Conclusivamente argomentando, proprio in ragione dell'ulteriore scrupolo con cui questa Corte ha ritenuto di assicurare prudente governo alla complessa rilevanza della decisione, nonché del principio di proporzionalità della eventuale sanzione, anche volendo riconoscere possibili e meritevoli ipotesi interpretative differenti delle citate norme, non può in questa sede obliterarsi una sostanziale valutazione circa un, comunque, limitatissimo se non ininfluenza (in ogni caso, seppur non negabile aprioristicamente, però di sicuro neanche accettabile nel parametro del più probabile che non) effettivo vantaggio differenziale che sarebbe astrattamente derivato al pilota [omissis] dalla sua condotta in termini sportivo-agonistici e per come, solo genericamente, lamentati dall'appellante [omissis] o, ancora, per come intuibili dal video versato in atti. Infatti, il percorso di gara (quindi, il risultato conseguito dai piloti impegnati nella stessa) si snoda su più giri, su più

zone dalla diversa conformazione e difficoltà e su numerosi singoli passaggi tecnici, il cui migliore o peggiore esito, in termini di penalità accumulate, certamente non può dipendere in maniera diretta e proporzionale dall'isolata, nonché comunque certamente brevissima e spazialmente contenuta, visione di una sola sezione estremamente limitata del predetto percorso di gara, dovendosi, anche in questa sede, sempre valorizzare la tutela del risultato sportivo regolarmente conseguito sul campo, per come previsto dal Regolamento di Giustizia federale.

Rimangono, invece, assorbiti gli ulteriori profili di appello.

In ultimo, questa Corte non può non rilevare che il sig. [omissis], padre del pilota minorenne [omissis], nonché lo stesso, così come il minder sig. [omissis], seppur ritualmente citati a presentarsi personalmente davanti al Collegio per essere sentiti, senza comunicare alcunché e senza opporre alcun impedimento legittimo, non abbiano né risposto alla citazione né adempiuto al loro dovere di presentazione, sicché per tali ragioni dispone di trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza”.

2. Ha, dunque, proposto ricorso al Collegio il sig. [omissis], affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.

- I. *“Difetto di motivazione, violazione di legge, eccesso di potere costituito da evidente contraddittorietà della decisione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 28 lett. h, e art. 7.1. Regolamento Trial”.*

In estrema sintesi, secondo il ricorrente, considerata la deroga ottenuta dal [omissis], per quest'ultimo la gara doveva considerarsi iniziata in coincidenza con l'orario di inizio delle Operazioni Preliminari, ovverosia domenica mattina 28 settembre 2025; ne discenderebbe che la visita alle zone di gara, nella dinamica accertata dalla Corte ed avvenuta la sera del sabato 27 settembre debba considerarsi avvenuta prima dell'inizio della manifestazione e, come tale, sanzionabile ai sensi dell'art. 28, lett. h), del Regolamento Trial 2025, che punisce con l'esclusione dalla classifica di gara il pilota che “sia presente sul percorso di gara e nelle zone controllate prima dell'inizio della manifestazione”. La decisione impugnata è quindi viziata da contraddittorietà intrinseca della motivazione: la stessa deroga invocata dalla Corte per escludere la sanzionabilità della condotta dimostrerebbe, al contrario, che la condotta rientra pienamente nella fattispecie sanzionata dall'art. 28 citato.

- II. *“Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (preleggi) - Erronea interpretazione dell'art. 28, lett. h), del Regolamento Trial 2025 - Interpretazione contraria allo spirito della norma - Mancata considerazione del sistema normativo sulla visita alle zone”.*

L'interpretazione letterale operata dalla decisione impugnata (per cui *“il presupposto dell'esclusione dalla classifica di gara viene individuato dall'art. 28, lett. h), del Regolamento Trial 2025 solo per la presenza del pilota sul percorso prima della manifestazione, la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Regolamento Manifestazioni motociclistiche FMI 2025, nonché in un'ottica di interpretazione letterale, si considera iniziata in coincidenza con l'orario di inizio delle O.P.”*) si porrebbe in contrasto:

i) con la *ratio* della norma che, anche considerando l'evoluzione normativa del Regolamento, dimostrerebbe la chiara volontà del legislatore nel senso di far decorrere la sanzione prevista dall'art. 28, lett. h), dallo stesso momento a partire dal quale decorre il divieto di visitare le zone e ciò confermerebbe che la relativa sanzione deve essere applicata a qualsiasi trasgressione del divieto di ispezione delle zone, dal momento della tracciatura fino al momento dell'inizio della gara;

ii) con le altre disposizioni del Regolamento Trial 2025 che disciplinano l'ispezione delle zone (*i.e.* parte prima, art. 19, c. 7, per cui *“Sono vietati per tutti, ad eccezione del personale autorizzato dal Direttore di Gara per motivi di servizio, sopralluoghi sul percorso e sulle Zone Controllate da quando le stesse sono state delineate da fettuccia e porte”*; parte prima, art. 19, c. 8, a mente del quale la visita alle Zone Controllate avverrà esclusivamente durante la manifestazione indicata, nelle modalità e tempistiche indicate nel Time Table della manifestazione stessa; parte terza, art. 4, commi 4: *“È vietata la visita alle Zone e la circolazione sul trasferimento per i non autorizzati dal Direttore di Gara e al di fuori dagli orari previsti dal Time Table della manifestazione”* e c. 5: *“I piloti e gli assistenti per circolare sul percorso e/o visitare le Zone Controllate dovranno aver effettuato le Operazioni Preliminari”*).

Si censura, altresì, la parte della decisione laddove afferma: *“In ogni caso, ritiene comunque questa Corte che la citata norma sanzionatoria, per quanto interessata da una auspicabile formulazione perfettibile, vada comunque considerata specifica per fatti e comportamenti propri della sola fase di gara in senso stretto, con la conseguenza che il riferimento di cui alla lett. h) della norma alla ‘presenza sul percorso e nelle zona controllata prima dell'inizio della manifestazione’ deve ragionevolmente interpretarsi, come peraltro fanno credibilmente supporre anche le altre violazioni presenti nel medesimo articolo, quale stazionamento non autorizzato del pilota a prova di gara in corso o comunque nella sua immediatezza”*. Tale argomentazione, oltre ad essere contraddittoria con l'affermazione della medesima Corte, ove asserisce che la sanzione della squalifica si applica alle violazioni commesse prima dell'inizio della manifestazione, sarebbe, altresì, errata, in quanto vorrebbe rendere applicabile la sanzione alle violazioni del diritto di visita alle zone compiute durante la gara, fase nella quale, peraltro, il divieto non sussiste più perché è espressamente consentita l'ispezione delle zone ai piloti (ma non ai minder).

- III. *“Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, n. 1, Titolo IV del Regolamento Trial - Erronea interpretazione della disciplina in tema di deroga - Violazione del principio di parità di trattamento tra i tesserati. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, n. 1, TITOLO IV del Regolamento Trial - Erronea interpretazione dell'autorizzazione in deroga - Violazione del principio di parità di trattamento tra i tesserati - Abuso di potere”.*

Si censura la parte della motivazione ove si afferma che, *“dato atto dell'esistenza dell'intervenuta autorizzazione in deroga ... in favore del pilota [omissis] all'effettuazione posticipata delle O.P. ne deriva la non sanzionabilità della condotta nella lamentata fattispecie escludente per la sola presenza del pilota [omissis] in prossimità dell'area di gara nella serata del 27/09/2025 ed in un momento, per quanto non temporalmente certo, ma individuato proprio in base alle indicazioni dell'appellante, che parrebbe, comunque, da individuarsi all'interno della cornice temporale concessagli, considerando che l'intervenuta deroga ha fatalmente alterato l'ordinaria successione delle attività pre-gara, tuttavia non prevedendo una nuova calendarizzazione ad hoc, ma adottando una formulazione che ha, conseguentemente, ascripto ampia ed eccezionale facoltà al pilota, nel cui merito, come già espresso, la Corte non può esercitare il proprio sindacato”.*

A giudizio del ricorrente, tale motivazione violerebbe le norme in rubrica, atteso che attribuirebbe alla deroga contenuto più ampio di quello previsto dalla norma. L'autorizzazione al posticipo delle O.P. non può valere, in tesi, come autorizzazione alla visita delle zone fuori orario perché comporterebbe violazione del principio di parità tra i concorrenti. Si sottolinea, inoltre, che sarebbe lo stesso [omissis] ad aver confermato che l'accordo raggiunto con la Federazione consentiva esclusivamente il posticipo delle O.P. alla domenica mattina, ma non autorizzava in alcun modo la visita alle zone.

A ciò si aggiunga che è la medesima Corte che riconosce che la norma invocata per giustificare la deroga non era applicabile al caso di specie, trattandosi di una gara di Format A e non di Format B. Ciononostante, la Corte afferma di non poter “esercitare il proprio sindacato” sull'opportunità e l'ampiezza di una deroga di cui aveva rilevato l'illegittima concessione, così abdicando al proprio dovere di applicare correttamente la normativa.

- IV. *“Violazione e falsa applicazione dell'art. 28, lett. h) del Titolo I e dell'art. 4, commi 3, 4 e 6 del Titolo III del Regolamento Trial 2025. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui esclude la rilevanza disciplinare della presenza “all'esterno” delle zone”.*

La decisione impugnata sarebbe, altresì, affetta da una grave violazione di legge e da palese illogicità motivazionale laddove, pur riconoscendo la *“riconducibilità delle immagini video all'area prossima al percorso di gara (in particolare, della Zona n. 5)”*, ha escluso la sanzionabilità della

condotta argomentando che i soggetti ripresi si trovassero *“più realisticamente all'esterno degli stessi, seppur in strettissima vicinanza”*. In tal senso la Corte avrebbe errato nel limitare la portata del divieto al solo ingresso fisico all'interno delle fettucce, mentre il ripetuto art. 28, lett. h), sanziona con l'esclusione la *“presenza sul percorso e nelle Zona Controllata prima dell'inizio della manifestazione”*. Pertanto, la presenza del pilota [omissis] e del suo assistente in *“strettissima vicinanza”* alla Zona 5 (come ammesso dalla Corte) colloca gli stessi inequivocabilmente *“sul percorso”*, integrando *ipso iure* la fattispecie sanzionatoria.

Deduce, inoltre, il ricorrente, a conferma del fatto che il divieto di ispezione non riguarda solo l'interno della zona (come sembra ritenere la Corte d'Appello), che il Regolamento Trial (art. 17 Titolo III, Reg. 2021/2023) definisce espressamente l'area limitrofa al percorso di gara: *“All'esterno dell'area delimitata della Zona Controllata, deve essere previsto uno spazio denominato Zona di Osservazione, delimitato da un nastro... Soltanto le persone autorizzate... potranno accedere a questo spazio”*; la Corte d'Appello, riconoscendo che [omissis] e [omissis] si trovavano in *“strettissima vicinanza”*, avrebbe di fatto accertato la loro presenza all'interno della Zona di Osservazione. Tuttavia, l'accesso a tale area non è libero, ma strettamente vincolato. Secondo la prospettazione del ricorrente, pertanto, legittimare la presenza del pilota a ridosso delle fettucce in orario serale, con la scusa che non vi fosse la prova dell'ingresso fisico *“dentro”* la zona, equivarrebbe ad abrogare le norme che tutelano la segretezza del tracciato e la *par condicio*, permettendo ai concorrenti di studiare gli ostacoli da pochi centimetri di distanza in orari proibiti, violando la lettera e lo spirito della legge sportiva.

- V. *“Violazione della disciplina in tema di valutazione della prova - Violazione dell'art. 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva CONI - Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. - Omessa valutazione degli effetti giuridici della non contestazione e della mancata presentazione all'interrogatorio formale”*.

La Corte Sportiva di Appello ha respinto il reclamo, sostenendo che *“non può dirsi con certezza che gli stessi si trovassero, effettivamente, ‘sul’ percorso”*, omettendo tuttavia di considerare che tale prova era stata raggiunta *ex lege* attraverso il meccanismo processuale della non contestazione (la memoria difensiva di [omissis] depositata nel corso del giudizio di primo grado non avrebbe contestato espressamente la ricostruzione contenuta nella memoria [omissis], né ha offerto una ricostruzione dei fatti incompatibile con l'esposizione del ricorrente, ma addirittura la confermerebbe parzialmente) e delle conseguenze della mancata risposta all'interrogatorio (a fronte di tale ingiustificata assenza, l'art. 116 c.p.c. - e la giurisprudenza consolidata ex art. 232 c.p.c. applicabile per analogia - consentirebbe, in tesi, al Giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio).

VI. *“Violazione dell’art. 54, comma 1, del codice della Giustizia Sportiva CONI per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Manifesta illogicità e travisamento della prova in relazione alla testimonianza del coordinatore nazionale minitrial”.*

La motivazione della Corte, dove afferma che “non può dirsi con certezza che gli stessi si trovassero, effettivamente, ‘sul’ percorso e ‘nelle’ zone controllate, come invece espressamente richiesto dalla norma, apparendo più realisticamente all'esterno degli stessi, seppur in strettissima vicinanza ed evidente prossimità”, si porrebbe in contrasto con le risultanze istruttorie acquisite “*per tabulas*”, e segnatamente con la deposizione del teste qualificato [omissis] (Coordinatore Nazionale Minitrial), escusso all'udienza del 24 novembre 2025, che ha affermato che i soggetti si trovassero esattamente nella Zona 5, in tesi, interdetta.

In una diversa prospettiva, l'affermazione della Corte sarebbe anche affetta da difetto assoluto di motivazione, in quanto la stessa non indica alcun elemento dal quale desumere che i soggetti si trovassero “più realisticamente all'esterno” delle zone: a fronte di un video che mostra la presenza dei soggetti all'interno della zona di gara - video riconosciuto genuino dalla stessa Corte e confermato dal testimone [omissis] - l'onere di spiegare per quale ragione i soggetti dovessero invece ritenersi “all'esterno” delle zone incombeva sulla Corte.

VII. *“Omessa valutazione su un punto decisivo: assenza di alcuna motivazione per escludere la rilevanza del materiale video e foto prodotto per dimostrare la posizione all’interno delle Zone”.*

Ancora, in relazione all'affermazione secondo la quale non vi sarebbe prova del fatto che [omissis] e [omissis] avrebbero visionato le zone solo dall'esterno, rileva il ricorrente come nell'atto di appello vi fosse un apposito paragrafo, il 2.1.3, riguardante proprio la prova della presenza del [omissis] all'interno della Zona, con tanto di duplice prova fotografica. La Corte d'Appello avrebbe ommesso di motivare in qualsiasi modo l'irrelevanza di tale materiale probatorio, in tal modo incorrendo nella violazione di omessa motivazione su punto decisivo.

VIII. *“(in subordine rispetto ai precedenti) Violazione dell’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva CONI - Violazione dei principi di lealtà sportiva, correttezza e probità - Violazione art. 27 Reg. Trial - Mancata applicazione delle norme sanzionatorie a fronte di condotte accertate come contrarie ai principi dell’ordinamento sportivo”.*

Qualora dovesse ritenersi non applicabile, in ragione dei precedenti motivi di appello, la sanzione dell'esclusione del [omissis] dalla gara prevista dall'art. 28, lett. h, la decisione impugnata andrebbe annullata per errore di diritto, perché, pur avendo rilevato ben due violazioni che si traducono in comportamenti gravemente antisportivi, non ha valutato se vi fossero altre sanzioni

diverse applicabili al caso di specie. Secondo la ricostruzione del ricorrente, la Corte avrebbe appurato la presenza del pilota [omissis] all'interno delle zone di gara dopo l'orario di chiusura previsto dalla time table, con conseguente violazione del disposto dell'art 19, C. 7 e 8 (Reg. Trial 2025), nonché confermato la presenza del pilota [omissis] all'interno delle zone prima di aver effettuato le O.P., con conseguente violazione del disposto dell'art. 4, c. 3, del Titolo IV del Rg. Trial 2025.

A giudizio del ricorrente, tali violazioni meritano la sanzione minima prevista dal Regolamento Trial per il comportamento irregolare, consistente nel c.d. "cartellino giallo" previsto dall'art. 27, lett. b), per il caso del "comportamento non consono all'etica sportiva", ovvero lettera J. L'applicazione di tale minima sanzione comporta cinque punti di penalità nella gara, ed è la sanzione minima che dovrebbe, in tesi, essere assegnata al pilota [omissis] per i fatti accaduti, con conseguente revisione della classifica finale campionato.

IX. *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 28 del Regolamento Trial 2025 - Erronea applicazione del principio di proporzionalità - Indebita valutazione discrezionale di gravità e danno in presenza di sanzione predeterminata dal Regolamento"*.

Si censura la parte della motivazione ove la Corte ha operato una valutazione circa l'entità del vantaggio competitivo conseguito dal pilota [omissis] con la sua condotta, giudicato *"limitatissimo se non influente (in ogni caso, seppur non negabile aprioristicamente, però di sicuro neanche accettabile nel parametro del più probabile che non)"*. La motivazione della Corte violerebbe il principio di legalità: se una condotta integra una violazione sanzionata con l'esclusione (art. 28, lett. h), il Giudice ha il dovere di applicare la norma, non potendo esercitare una discrezionalità volta a salvare la classifica a discapito della legalità. Lo stesso avverrebbe se si dovesse applicare la norma invocata in subordine (art. 27 del Reg. Trial che sanziona l'irregolarità con il cartellino giallo e 5 punti di penalità) perché anche in questo caso la sanzione è predeterminata dal legislatore e non può essere modificata in sede di applicazione.

In una diversa prospettiva, l'applicazione del principio di proporzionalità effettuato dalla Corte di Appello sarebbe errato, poiché tale principio serve a graduare la sanzione tra un minimo e un massimo edittale, non a disapplicare una sanzione fissa (l'esclusione) prevista per la tutela della *par condicio*.

X. *"Violazione del contraddittorio e dell'art. 101 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del Regolamento di Giustizia FMI. Violazione del principio di legalità"*.

La Corte Sportiva di Appello ha rigettato il gravame invocando la *"tutela del risultato sportivo regolarmente conseguito sul campo"*, nonostante, in tesi, il risultato sportivo risultasse non regolare per l'inerzia della Giuria di gara nell'avvedersi di quanto era accaduto. Secondo la

prospettazione del ricorrente, a fronte di una situazione in cui gli organi federali hanno omesso di attivarsi e svolgere gli accertamenti necessari a sanzionare e rimuovere le irregolarità (come espressamente previsto dall'art. 4 citato), non può trovare applicazione il principio della conservazione del risultato ottenuto sul campo per difetto dei presupposti di legge.

L'interpretazione adottata dalla Corte del principio di conservazione del risultato ottenuto sul campo, inoltre, si scontrerebbe con il secondo comma del medesimo articolo, a mente del quale *“Nessuno può conseguire indebito profitto da tale risultato, se viene successivamente accertato che lo stesso è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo”*.

In sostanza, la norma sulla conservazione del risultato sarebbe recessiva rispetto all'applicazione della sanzione prevista da Regolamento perché è direttamente quest'ultima ad incidere sulla classifica e quindi sul risultato “del campo”.

XI. *“(in subordine), nullità della sentenza per violazione del contraddittorio - Violazione art. 101 c.p.c.”.*

La decisione impugnata si rivelerebbe nulla per violazione del contraddittorio, e, in particolare, dell'art. 101 c.p.c., atteso che la Corte ha proceduto all'applicazione del principio della conservazione del risultato del campo in via officiosa (come è pacifico, visto che la controparte era contumace), senza che lo stesso abbia mai costituito oggetto di discussione nel corso del procedimento.

Ha concluso il ricorrente chiedendo al Collegio di Garanzia:

“1) in via principale, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di annullare la decisione n. 4/2025 della Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, della FMI, depositata il 12 gennaio 2026, con ogni conseguente statuizione, e, decidendo nel merito, di escludere il pilota [omissis] dalla classifica della gara del Campionato Italiano Minitrial cat. C, disputatasi a Fiumalbo il 28 settembre 2025, o, in subordine, di applicare la penalità del cartellino giallo con conseguente applicazione di cinque penalità ulteriori e modifica della classifica della gara e della classifica finale del Campionato italiano Minitrial cat. C 2025, o altra sanzione ritenuta di giustizia;

2) in via subordinata, di annullare la decisione impugnata con rinvio alla Corte Federale di Appello per un nuovo esame nel merito, alla luce dei principi di diritto affermati dal Collegio di Garanzia”.

3. Si è costituita in giudizio la FMI, concludendo per l'inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso. Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito, da parte della ricorrente, della memoria ex art. 60, c. 4, CGS CONI.

All'udienza del 21 aprile 2026, le parti costituite hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni; la Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso formulata dalla resistente Federazione in quanto lo stesso non sarebbe stato notificato alla Federazione Motociclistica, bensì al solo sig. [omissis].

L'eccezione deve essere disattesa in quanto la fattispecie in esame integra gli estremi della nullità sanabile, con effetti *ex tunc*, con il raggiungimento dello scopo.

Tanto è stato ripetutamente affermato sia dalla stessa giustizia sportiva che della Suprema Corte, ed infatti: il Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, con decisione n. 64 del 1° luglio 2025, ha ribadito che: *“costituisce principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all'ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l'irregolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato; il che si verifica con l'avvenuta costituzione in giudizio dell'intimato, il quale oltre a formulare l'eccezione di vizio della notifica, si sia spinto a svolgere considerazioni nel merito”*.

Negli stessi termini anche la Suprema Corte, secondo la quale: *“Le ipotesi di inesistenza della notifica sono ridotte alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. L'inesistenza della notificazione del ricorso è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”* (Cass. Civ. Sez. I, 2 settembre 2024, n. 23481), ed ancora: *“L'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconducibile quell'atto. Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si rilevi privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, in quanto tale sanabile con efficacia *ex tunc* o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), ovvero in conseguenza della rinnovazione della notificazione effettuata dalla parte stessa o su ordine del Giudice *ex art. 291 c.p.c.*”* (Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2018, n. 5663).

La giustizia sportiva, ha, altresì, ribadito che i procedimenti di giustizia sportiva hanno il carattere dell'informalità e che, pertanto, in tali procedimenti, i vizi formali ordinariamente non costituiscono causa di invalidità dell'atto, poiché il fine principale dell'ordinamento sportivo, al di là dell'aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, e quindi è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all'accertamento dei menzionati valori (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, n. 56/2018, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, n. 87/2023).

In maniera ancor più puntuale le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, con decisione n. 89/2019, in considerazione di quanto sancito dall'art. 11 del Codice della Giustizia Sportiva in tema di notificazioni e comunicazioni, hanno affermato che: *“il processo sportivo risente del principio della strumentalità delle forme in materia di notificazioni, nonché dei meccanismi di eccepibilità delle nullità e di sanatoria delle stesse, con la conseguente applicabilità del disposto degli artt. 156, 157 e 160 c.p.c. In particolare, nel caso affrontato venivano in rilievo, da un lato, l'art. 157, comma 3, c.p.c., nella parte in cui si afferma che «la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa», e, dall'altro, l'art. 156, comma 3, c.p.c., a mente del quale la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”* ed ancora che: *“la notificazione nulla è passibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo allorché segua la costituzione della parte. Infatti, il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., comma 3, secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, vale anche per le notificazioni, come espressamente previsto dall'art. 160 c.p.c., con la conseguenza che la costituzione in giudizio, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell'atto, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva, che esclude ogni decadenza”*.

1. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di cui in seguito.

2.1. Ai fini di un più chiaro inquadramento della fattispecie in esame è necessario un corretto inserimento della stessa nel coacervo normativo che disciplina la specifica materia.

L'art. 13 del Regolamento Manifestazioni Motociclistiche prevede che per ogni manifestazione sportiva l'Organizzatore rediga un Regolamento Particolare, da sottoporre all'approvazione della Federazione, che disciplini una serie di aspetti tra i quali “i controlli preliminari, le verifiche, le prove ufficiali, le eventuali prove libere” (comma 3, lett. i).

Sempre il Regolamento Manifestazioni Motociclistiche, all'art. 18, definisce le attività proprie delle Operazioni Preliminari, che con il loro inizio determinano anche l'inizio della manifestazione.

Nel dettaglio, al primo comma sono elencate le attività proprie delle Operazioni Preliminari consistenti nei seguenti accertamenti: “regolarità dell’iscrizione, esattezza della classe d’iscrizione, possesso, da parte del pilota, di licenza/tessera FMI valida per prendere parte alla manifestazione, verifica del rinnovo della visita medica sul sistema gestionale federale, verifica tecnica e punzonatura dei motocicli se prevista dai regolamenti di specialità, verifica di idoneità per i piloti dichiarati “unfit” secondo quanto prescritto dal Regolamento della FMI”.

Mentre, al secondo comma è espressamente sancito che gli orari ed i termini per l’effettuazione delle Operazioni Preliminari sono stabiliti dal Regolamento Particolare e non possono essere modificati.

A sua volta, il Regolamento Trial, all’art. 7 del Titolo IV, stabilisce che: *“le Operazioni Preliminari devono svolgersi nei seguenti orari, salvo quanto diversamente disposto nel regolamento Particolare nel caso sussistono esigenze organizzative: nel Format A: il giorno precedente la gara dalle ore 13:30 alle ore 16:00; nel Format B: il giorno precedente la gara dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e dalle ore 18:00 alle 19:00; il giorno della gara dalle ore 7:30 alle ore 8:00. La possibilità di effettuare le Operazioni Preliminari il giorno della gara è limitata ai piloti che ne abbiano fatto una specifica richiesta tramite e-mail, entro il venerdì prima della manifestazione”*.

Il precedente articolo 4 del Titolo IV del Regolamento Trial, invece, definisce le Zone Controllate e la possibilità di visita delle stesse ed al terzo comma puntualizza che: *“sarà possibile la visita alle zone il giorno prima della gara, dopo aver effettuato le Operazioni Preliminari...”*, mentre, al comma 4, viene operato il rinvio alle norme contenute all’art. 4 del Titolo III dello stesso Regolamento, il quale, al comma 4, stabilisce che: *“E’ vietata la visita alle Zone e la circolazione sul trasferimento per i non autorizzati dal Direttore di Gara e al di fuori dagli orari previsti dal Time Table della manifestazione”* mentre al comma 5 stabilisce che: *“i piloti e gli assistenti per circolare sul percorso e/o visitare le Zone Controllate dovranno aver effettuato le Operazioni Preliminari”*.

Completa il quadro normativo l’art. 19, commi 7 ed 8, Titolo I, del Regolamento Trial, il quale, al comma 7, dispone che: *“Sono vietati per tutti, ad eccezione del personale autorizzato dal Direttore di Gara per motivi di servizio, sopralluoghi sul percorso e sulle Zone Controllate da quanto le stesse sono state delimitate da fettuccia e porte”*, mentre il comma 8 stabilisce che: *“La visita alle Zone Controllate avverrà esclusivamente durante la manifestazione indicata nelle modalità e tempistiche indicate dal Time Table della manifestazione stessa”*.

Quindi, riepilogando:

il Regolamento Trial dispone che:

- art. 4, comma 3, del Titolo IV: è possibile la visita alle zone il giorno prima della gara solo dopo aver effettuato le Operazioni Preliminari;

- art. 4, comma 5, del Titolo III: i piloti ed assistenti per circolare sul percorso e/o visitare le Zone Controllate devono aver effettuato le Operazioni Preliminari;
- art. 19, comma 7, del Titolo I: il Direttore di Gara può autorizzare in deroga soltanto il personale per motivi di servizio;
- art. 4, comma 4, del Titolo III: è vietata la visita alle zone controllate per i non autorizzati dal Direttore di Gara e al di fuori dagli orari previsti dal Time Table della manifestazione
- art. 19, comma 8, del Titolo I: la visita alle zone controllate può avvenire soltanto nelle modalità e tempistica indicate nel Time Table;
- art. 7, comma 1, del Titolo IV: le Operazioni Preliminari devono svolgersi, nel Format A (quello nel quale rientrerebbe, pacificamente, la gara in esame), il giorno precedente, dalle ore 13:30 alle ore 16:00;

mentre, il Regolamento Manifestazioni Motociclistiche, all'art.18, nel rinviare al Regolamento Particolare la definizione dei termini e degli orari di effettuazione, definisce le Operazioni Preliminari declinando le relative attività proprie di questa fase, tra le quali non figura la visita alle zone controllate.

Ciò posto, si può ritenere senza alcun dubbio che:

- a) la visita alle zone controllate poteva avvenire soltanto il giorno precedente la gara negli orari previsti dal Time Table e, quindi, nel caso specifico, dalle 11:00 alle 17:00, ma pur sempre dopo aver effettuato le Operazioni Preliminari;
- b) l'autorizzazione a posticipare le Operazioni Preliminari alla mattina della gara, dalle ore 7:30 alle ore 8:00 - sebbene tale facoltà, per come normata, dovrebbe ritenersi applicabile soltanto alle Operazioni Preliminari nel Format B -, non può comprendere anche la deroga al rispetto degli orari di visita alle zone controllate e, tanto, sia per la puntuale declinazione delle attività proprie delle Operazioni Preliminari, sia per la specifica riserva di Regolamento.

Quanto, poi, nello specifico alla portata della deroga concessa al [omissis] per la posticipazione delle Operazioni Preliminari, se è pur vero che nessuna censura è stata mossa, è altrettanto vero che la stessa va correttamente interpretata e contestualizzata e, quindi, in mancanza di una specifica previsione di deroga agli orari ed alle modalità di effettuazione della visita alle zone controllate (che sarebbe stata comunque illegittima), l'estensione della deroga non può essere effettuata, come erroneamente ritenuto dalla Corte Sportiva di Appello, desumendola dalla normativa vigente, la quale, invece, è chiara e puntuale nello scandire le varie procedure, nel circoscrivere le attività proprie delle Operazioni Preliminari e nel declinare i poteri e le competenze normative.

2.2 Chiarito il quadro normativo, resta da verificare se è stata raggiunta la prova della violazione e, quindi, della presenza del [omissis] e del suo minder in orario non consentito nelle zone controllate.

È pacifico e non contestato l'orario in cui i predetti sono acceduti sul percorso di gara ed in particolare alla Zona 5, ovvero le ore 19 circa del giorno precedente la gara e, quindi, in orario vietato.

Come fatto rilevare dal ricorrente, al netto della copiosa e già di per sé esaustiva documentazione fotografica, la Corte Sportiva d'Appello non ha correttamente valutato e valorizzato la testimonianza del teste [omissis] (Coordinatore Nazionale Mintrial che si occupa anche della verifica dei percorsi), il quale ha riferito in maniera puntuale che, dal materiale fotografico sottopostogli, i soggetti ritratti erano il pilota [omissis] e il suo minder ed il luogo in cui si trovavano nel momento in cui sono stati immortalati era la Zona 5.

In merito all'orario ed alla presenza del [omissis] e del suo minder nei pressi della Zona 5, soccorre anche il principio della non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto parte resistente sul punto, pur sostenendo che il punto dove i predetti sono ritratti nelle foto non fosse loro precluso, sostiene che l'accesso sarebbe avvenuto legittimamente in virtù dell'autorizzazione ad effettuare le O.P. la mattina seguente.

Quindi, su tale ineludibile presupposto di fatto, ovvero la presenza del [omissis] e del suo minder nei pressi della Zona 5 in orario non consentito, può dirsi configurata la fattispecie di cui all'art. 28, comma 1), lett. h, del Titolo I, del Regolamento Trial (presenza sul percorso e nelle Zone Controllate prima dell'inizio della manifestazione), sanzionata con l'esclusione dalla manifestazione e, quindi, nel caso che ci occupa con l'esclusione dalla classifica finale della gara.

2.3 Sotto altro profilo la decisione della Corte Sportiva di Appello risulta viziata anche per motivazione contraddittoria ed apparente.

La Corte ha sostanzialmente omissis di valutare in maniera compiuta un elemento probatorio essenziale - ovvero la testimonianza del teste [omissis], che, nel contesto specifico, in relazione alle specifiche attribuzioni, pur non potendosi equiparare ad un pubblico ufficiale, è da considerare comunque altamente attendibile - e, in palese violazione sia delle specifiche disposizioni normative indicate al superiore punto 2.1 che di quelle ermeneutiche di carattere generale, con una motivazione lacunosa ed apparente, ha ricondotto la fattispecie nell'ambito di una ordinaria attività autorizzata in deroga.

La motivazione è contraddittoria nella parte in cui, pur richiamando la decisiva testimonianza del teste [omissis], giunge ad una conclusione che sostanzialmente ne elide il contenuto, mentre risulta essere meramente apparente nella parte in cui non esplicita in maniera puntuale l'iter logico

seguito e gli elementi sia materiali che giuridici in virtù dei quali si è giunti a considerare non violata la normativa di riferimento ed a ritenere come rilasciata e, quindi, esistente l'autorizzazione in deroga ad accedere sul percorso di gara in un orario non consentito e senza aver prima effettuato le Operazioni Preliminari.

Infatti, è stato fin troppo sbrigativo, da parte della Corte Sportiva di Appello, ritenere sussistente un'ampia autorizzazione in deroga in un panorama normativo considerato addirittura perfettibile, motivare prescindendo da un esame analitico del quadro normativo e prescindendo, altresì, dall'esaminare la (soltanto) dedotta autorizzazione in deroga.

La Suprema Corte, con orientamento ormai pacifico, ha puntualizzato che: *“...si ha motivazione contraddittoria quando un giudice, pur ammettendo l'esistenza di prove giunge ad una conclusione che le ignori completamente..”* (Cass. Civ., Sez. II, 24 luglio 2025, n. 21161) e che: *“... si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice”* (Cass. Civ., Sez. Trib, 28 febbraio 2023, n. 6093); negli stessi termini le stesse SS.UU., secondo le quali non basta che il giudice parli di prove, norme e fatti, ma è necessario che le argomentazioni siano congruenti, non contraddittorie e collegate in un percorso logico che il lettore e il giudice di legittimità possa seguire (Cass. Civ., sez. un, 30 gennaio 2023, n. 2767 e 3 novembre 2016, n. 22232).

3. Ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la presente controversia viene decisa senza rinvio.

4. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Prima Sezione

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, determina l'applicazione, a carico del sig. [omissis], della sanzione di cui all'art. 28, comma 1, lett. h, del Regolamento Trial 2025.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 aprile 2026.

Il Presidente
F.to Vito Branca

Il Relatore
F.to Giuseppe Musacchio

Depositato in Roma, in data 9 ottobre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face